

Trust estero trasparente: il reddito del beneficiario residente si determina secondo le regole fiscali dello Stato in cui esso è residente

Con la risposta n. 165 del 31 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di un trust estero trasparente con beneficiario individuato fiscalmente residente in Italia, il reddito imputabile al beneficiario deve essere determinato applicando le regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato nel quale il trust è residente o stabilito. Il reddito complessivamente prodotto dal trust e riferibile al beneficiario residente assume rilevanza in Italia indipendentemente dal requisito di territorialità previsto dall'articolo 23 del TUIR.